



Università degli Studi di Messina

- Al Personale Tecnico - Amministrativo
 e, p.c.
 A Direttori di Dipartimento Universitario
 A Presidenti dei Centri
 A Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
 A Responsabili delle Segreterie Generali
 A Responsabili delle Segreterie Tecniche
 A Responsabili Unità di Coordinamento Tecnico

Oggetto: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Congedo *ex art.* 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Congedo Parentale – Preliminari indicazioni operative.

1. Come noto, il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 ha, tra l'altro, previsto talune misure a sostegno delle famiglie per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con la presente circolare si forniscono preliminari indicazioni operative su taluni interventi che hanno incidenza sulla prestazione lavorativa.
2. In particolare, l'art. 24 del citato provvedimento di urgenza (**Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**) ha introdotto l'incremento di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, con riferimento ai permessi retribuiti *ex art.* 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In linea con l'interpretazione fornita dall'Ufficio di coordinamento delle azioni del Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie” nella sezione del sito istituzionale dedicata alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie (<http://disabilita.governo.it/>), che l'Ateneo intende, in questa fase, fare propria, il personale interessato potrà richiedere nei mesi di marzo e aprile fino a un massimo di 18 giorni di permesso (fruibili esclusivamente a giorni), scegliendo come distribuirli tra i due citati mesi.

La richiesta andrà presentata mediante il sistema automatizzato di rilevazione della presenza di Ateneo, accedendo alla piattaforma IRIS-Web.

3. Inoltre, il successivo art. 25 (**Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico**), è intervenuto - con una disposizione avente efficacia per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - sul regime dei congedi parentali prevedendo che i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni (fruibile esclusivamente a giorni), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale “ordinari” utilizzati nel citato periodo (dal 5 marzo 2020 fino alla fine della sospensione dei servizi educativi e della attività didattica)



vengono convertiti nel congedo prima menzionato con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nelle ipotesi di figli con disabilità in situazione di gravità non si prevede un limite di età e rimane fermo l'incremento dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, di cui al punto 2 della presente circolare.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per accedere al beneficio è sufficiente presentare documentata istanza al protocollo di Ateneo. In ogni caso, il congedo e l'indennità in parola non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco BONANNO

Responsabile del procedimento: Antonio Tavilla tel. 090 676 8665 e-mail atavilla@unime.it